

(N. 2265)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, PINTO Michele, GALLO, CARLI, CECCATELLI, CARTA e COCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1987

Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i fenomeni negativi che contribuiscono a rendere assai critico l'attuale andamento della giustizia civile è andato acquistando un rilievo crescente l'uso distorto che litiganti in mala fede fanno del regolamento preventivo di giurisdizione

Com'è noto, la legge — in considerazione delle difficoltà che le questioni attinenti alla giurisdizione possono presentare — ne affida la soluzione all'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione (articolo 374 del codice di procedura civile). Inoltre, per evitare che tutta l'attività svoltasi in precedenza davanti ai giudici di merito resti vanificata dalla decisione finale della Cassazione che neghi la loro giurisdizione, il codice prevede che si possa chiedere alla stessa Corte di verificare la giurisdizione del giudice adito fin dal primo momento, mediante l'istanza di regolamento preventivo (articolo 41). Ma, poichè la proposizione del regolamento preventivo determina la sospensione necessaria del processo fino alla pro-

nunzia della Corte regolatrice (articolo 367), avviene sempre più frequentemente che le parti, al solo scopo di paralizzare lo svolgimento del processo, si avvalgano del regolamento preventivo con cui mascherano questioni di merito sotto l'apparenza di questioni di giurisdizione, oppure ripropongono con argomentazioni assolutamente pretestuose questioni di giurisdizione già risolte dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale.

I guasti che simile, obliqua strumentalizzazione produce sono assai gravi, specie in materia elettorale, in cui il ricorso al regolamento preventivo è prassi costante. Ad essi occorre dunque opporre urgenti rimedi con pochi e semplici ritocchi del codice vigente, in attesa della riforma organica del processo civile, il cui *iter* parlamentare è stato appena avviato.

A tale finalità risponde il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo. Con esso si modifica la disciplina dell'articolo 367 del codice di procedura civile

e si stabilisce che, in caso di proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, la sospensione del processo dinanzi al giudice di merito non sia definitiva (come avviene ora) ma debba essere convalidata o revocata dalla Corte di cassazione che, valutata la serietà dei motivi del ricorso, provvede con ordinanza in camera di consiglio da

emettersi in tempi assai ravvicinati (primo comma).

Il termine per la riassunzione del processo che sia stato sospeso viene poi abbreviato a tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Cassazione che dichiara la giurisdizione del giudice ordinario (secondo comma).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 367. - *Sospensione del processo di merito.* — Nel caso che sia stato proposto ricorso per cassazione a norma dell'articolo 41, primo comma, copia di esso è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile. L'ordinanza è comunicata immediatamente, a cura della cancelleria, alla Corte di cassazione che, entro trenta giorni, in camera di consiglio, valutata la serietà dei motivi del ricorso, conferma o revoca la sospensione.

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in un processo sospeso a norma del primo comma, le parti devono riassumerlo entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della sentenza ».